

iPol



a pagina 2	ACCORDO TRIENNIO 2018-2020
a pagina 3	ACCORDO TRIENNIO 2021-2023
a pagina 5	ARTICOLI ISTITUTI NORMATIVI
a pagina 8	L'IMPEGNO DEL GOVERNO AVVIO PROCEDURE NEGOZIALI TRIENNIO 2024-2026



AREA NEGOZIALE PERSONALE DIRIGENTE DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE SOTTOSCRITTI GLI ACCORDI SINDACALI RELATIVI AI TRIENNI 2018-2020 E 2021-2023

Nella mattina odierna il SILP CGIL, unitamente alle altre OO.SS., ha sottoscritto gli Accordi sindacali relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023 per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, per la disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi.

Per la parte pubblica erano presenti il Ministro per la Pubblica Amministrazione, il Ministro dell'Interno, la Sottosegretaria di Stato al MEF Lucia Albano, il Sottosegretario di Stato al Ministro della Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove e il Ministro della Difesa.

Lo scarso finanziamento per i trienni sopra richiamati ha consentito un intervento minimale sia per quanto concerne la parte economica che per quella normativa, rinviando alle procedure negoziali relative al triennio 2024-2026 l'introduzione di istituti qualificanti per la dirigenza delle Forze di polizia: una tra tutte, per la sola Polizia di Stato, l'indennità di Autorità di pubblica sicurezza.

Per fare ciò, risulterà fondamentale il quantum di risorse economiche che il Governo intenderà destinare per l'area negoziale con la prossima legge di bilancio, prevedendo anche l'istituzione di uno specifico finanziamento, strutturale, che superi la previsione legislativa di cui all'art. 46, comma 5, del Dlgs 95/2017, così da non gravare dal 2027 sui fondi destinati alla rivalutazione annuale del trattamento economico del personale dirigente.

In merito al Fondo per la valorizzazione di specifici programmi o per il raggiungimento di qualificati obiettivi da destinare alle qualifiche di Vice Questore Aggiunto o Vice Questore e qualifiche equiparate necessitano ulteriori stanziamenti al fine di colmare il divario venutosi a creare dopo la dirigenzializzazione, tra quanto complessivamente percepito dai Commissari Capo e qualifiche equiparate rispetto ai Vice Questori Aggiunti/Vice Questori e qualifiche equiparate, specialmente per quel che riguarda le presenze e le reperibilità. A tal proposito andrebbe prevista l'estensione dei benefits del fondo, con apposita implementazione finanziaria, anche a Primi Dirigenti, Dirigenti Superiori, Dirigenti Generali e qualifiche equiparate.

Sul versante pensionistico non è più rinviabile uno finanziamento specifico da parte del Governo a tutela di tutto il personale delle Forze di polizia (non dirigente e dirigente), attraverso l'avvio della previdenza dedicata/previdenza complementare, al fine di assicurare pensioni adeguate al costo della vita.

Con riferimento alle seppur esigue risorse destinate al triennio 2018-2020, per ragioni di uniformità nel trattamento economico, atteso che lo stanziamento pro capite per il personale dirigente delle Forze di polizia figura superiore a quello delle Forze armate, su iniziativa della parte pubblica - con parere contrario del SILP CGIL - la somma in più di ciascuna Forza di polizia le verrà corrisposta successivamente, rinviandola alle procedure negoziali relative al triennio 2021-2023.

Per le stesse ragioni, anche per il triennio 2021-2023, sempre su iniziativa della parte pubblica – con parere contrario del SILP CGIL – la somma in più di ciascuna Forza di polizia le verrà corrisposta successivamente, rinviandola, unitamente alla somma omologa del triennio precedente, alle procedure negoziali relative al triennio 2024-2026.

Gli importi devoluti ai trienni successivi sono da considerarsi in aggiunta agli ordinari finanziamenti.



ACCORDO TRIENNIO 2018-2020

PER IL TRIENNIO 2018-2020 VERRÀ CORRISPOSTO UN ELEMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO UNA TANTUM NELLE MISURE INDICATE NELLA SEGUENTE TABELLA

ACCESSORIO UNA TANTUM

Polizia di Stato	2018	2019	2020
Dirigente Generale di pubblica sicurezza	97,30 €	468,50 €	630,94 €
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	92,88 €	447,20 €	602,26 €
Primo Dirigente della Polizia di Stato	88,45 €	425,91 €	573,58 €
Vice Questore della Polizia di Stato	84,03 €	404,61 €	544,90 €
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	79,61 €	383,32 €	516,22 €

Il suddetto elemento retributivo sarà corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. Le risorse non utilizzate per la Polizia di Stato per il triennio 2018-2020 e devolute al triennio 2021-2023 sono pari a euro 209.803,40 per il 2018, euro 728.460,21 per il 2019, euro 902.443,02 per il 2020 ed euro 2.127.769,00 a decorrere dal 2021.

ACCORDO TRIENNIO 2021-2023

A decorrere dal 1° gennaio 2022, al personale con qualifica dirigenziale sono applicate, così come vigenti alla data di entrata in vigore del decreto di recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 e in quanto compatibili in relazione all'ordinamento di ciascuna Forza di polizia a ordinamento civile, le disposizioni di cui seguenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57:

ARTICOLO 9 - TRATTAMENTO DI MISSIONE
NEL RISPETTO DEGLI INCREMENTI PERCENTUALI
PREVISTI PER LE SINGOLE QUALIFICHE

ARTICOLO 10 - ORARIO DI LAVORO

ARTICOLO 11 - INDENNITÀ DI RISCHIO

ARTICOLO 12 - INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO
PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO,
DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO, DI MARCIA
E RELATIVE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI

ARTICOLO 14 - INDENNITÀ DI PRESENZA
NOTTURNA E FESTIVA

ARTICOLO 15 - INDENNITÀ PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO

ARTICOLO 16 - INDENNITÀ PER ATTIVITÀ
DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FORZE DI POLIZIA
A COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO
PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

ARTICOLO 17 - INDENNITÀ PER IL PERSONALE
IN POSSESSO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI
NEL SETTORE CYBER

ARTICOLO 20 - INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI

ARTICOLO 21 - INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI

A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'indennità mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS) della Polizia di Stato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è estesa al personale dirigente in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio, nella misura e con le decorrenze indicate nelle seguenti tabelle:

DAL 1 GENNAIO 2022

INDENNITÀ DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA	
Qualifica	IMPORTO MENSILE LORDO
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.375,22
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Primo dirigente della Polizia di Stato	1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Vice Questore della Polizia di Stato	745,83
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.284,55
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.193,87
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.103,18
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	688,85

DAL 1 GENNAIO 2023

INDENNITA' DI IMPIEGO PER IL PERSONALE DEL NUCLEO OPERATIVO CENTRALE DI SICUREZZA

Qualifica	IMPORTO MENSILE LORDO
Dirigente generale di pubblica sicurezza	1.388,70
Dirigente superiore della Polizia di Stato	1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Primo dirigente della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56
Primo dirigente della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Primo dirigente della Polia di Stato	1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Vice Questore della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56
Vice Questore della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Vice Questore della Polizia di Stato	753,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +23 nella carriera	1.297,14
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +25 anzianità di servizio	1.205,56
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato +13 nella carriera	1.113,99
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	695,60

PER IL TRIENNIO 2021-2023 VERRÀ CORRISPOSTO UN ELEMENTO RETRIBUTIVO ACCESSORIO UNA TANTUM NELLE MISURE ANNUE INDICATE NELLA SEGUENTE TABELLA

ACCESSORIO UNA TANTUM

Polizia di Stato	2021	2022	2023
Dirigente Generale di pubblica sicurezza	674,23 €	1.067,44 €	1.075,50 €
Dirigente Superiore della Polizia di Stato	643,59 €	1.018,92 €	1.026,62 €
Primo Dirigente della Polizia di Stato	612,94 €	970,40 €	977,73 €
Vice Questore della Polizia di Stato	582,29 €	921,88 €	928,84 €
Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato	551,65 €	873,36 €	879,96 €

Il suddetto elemento retributivo sarà corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato e alla qualifica rivestita, parametrando le misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni darà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa. Le risorse non utilizzate per la Polizia di Stato per il triennio 2021-2023 e devolute al triennio 2024-2026 sono pari a euro 209.803,40 per il 2018, euro 728.460,21 per il 2019, euro 902.443,02 per il 2020, euro 93.535,51 per il 2021, euro 83.494,39 per il 2022, euro 80.768,52 € per il 2023 ed euro 285.563,00 a decorrere dal 2024.

Nelle successive pagine gli articoli degli istituti normativi menzionati nel testo.

ARTICOLI ISTITUITI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2018, n. 39
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
 «Triennio normativo ed economico 2016-2018»

ART. 8 CONGEDO PARENTALE

[...]

Art. 8 Congedo parentale

- Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui dall'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:
 - il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;
 - il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.
- Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.
- In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
- In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
- 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante né l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio.
- In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
- Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
- Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
- I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità.
- Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

[...]

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022, n. 57
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021»

ART. 9 TRATTAMENTO DI MISSIONE

Art. 9 Trattamento di missione

- A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022:
 - l'indennità di missione prevista dall'articolo 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto è rideterminata in euro 24,00;
 - al personale inviato in missione di durata superiore a dodici ore compete il rimborso delle spese documentate nel limite di euro 30,55 per un pasto e di complessivi euro 61,10 per due pasti. Per incarichi di durata non inferiore a otto ore compete il rimborso di un solo pasto. I medesimi limiti di rimborso si applicano al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che ne consentano la consumazione pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa. È consentito il rimborso del documento fiscale con dicitura «pasto completo».

ART. 10 ORARIO DI LAVORO

Art. 10 Orario di lavoro

- Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, è rideterminata in euro 12,00.

ART. 11 INDENNITÀ DI RISCHIO

Art. 11 Indennità di rischio

- A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale di cui all'articolo 1 le indennità giornaliere di rischio di cui:
 - all'articolo 1 e alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, per attività di servizio comportanti continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute o all'incolumità personale, sono rideterminate nei seguenti importi:

GRUPPO	Importo (euro)
I	€ 2,30
II	€ 2,00
III	€ 1,50
IV	€ 0,90
V	€ 0,80

- all'articolo 3 e alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 1975, per gli operatori subacquei, sono rideterminate nei seguenti importi:

Profondità massima raggiunta durante l'immersione (in metri)	Indennità (in euro) per ogni ora di immersione non in saturazione usando apparecchiature a:			Indennità in euro per ogni ora di immersione in saturazione
	Aria	Miscele sintetiche	Ossigeno	
0 - 12	1,86	2,46	3,72	0,90
13 - 25	2,46	3,72	5,25	1,23
26 - 40	3,09	5,25		1,53
41 - 55	4,62	6,81		1,86
56 - 80	7,74	9,27		2,16
81 - 110	9,27	10,83		2,46
111 - 150		12,39		3,09
151 - 200		13,95		3,87
oltre 200		15,48		4,65

ART. 12 INDENNITÀ DI IMPIEGO OPERATIVO PER ATTIVITÀ DI AERONAVIGAZIONE, DI VOLO DI PILOTAGGIO, DI IMBARCO, DI MARCIA E RELATIVE INDENNITÀ SUPPLEMENTARI

Art. 12 Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennità supplementari

- Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.
- Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, è da considerarsi in servizio.

ART. 14 INDENNITÀ DI PRESENZA NOTTURNA E FESTIVA

Art. 14 Indennità di presenza notturna e festiva

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria:

- impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, è rideterminata nella misura di euro 4,30 per ciascuna ora;
- che presta servizio in un giorno festivo, l'indennità di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, è rideterminata nella misura giornaliera di euro 14,00.

ART. 15 INDENNITÀ PER SERVIZIO AVIOLANCISTICO

Art. 15 Indennità per servizio aviolancistico

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, è impiegato in qualità di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, è corrisposta l'indennità per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.

ART. 16 INDENNITÀ PER ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DELLE FORZE DI POLIZIA A COMPETENZA GENERALE E IN SERVIZIO PERMANENTE DI PUBBLICA SICUREZZA

Art. 16 Indennità per attività di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attività delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennità, per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialità. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.

2. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne.

3. L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unità operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.

4. Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennità di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.

5. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di missione e con le indennità di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attività di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali è attribuito il compenso per le attività di controllo del territorio e l'indennità di ordine pubblico. ((1))

6. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

ART. 17 INDENNITÀ PER IL PERSONALE IN POSSESSO DI QUALIFICHE PROFESSIONALI NEL SETTORE CYBER

Art. 17 Indennità per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennità giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta, altresì, con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attività di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

3. Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza è stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennità di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali può essere corrisposta la medesima indennità, con facoltà di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalità ed efficacia delle attività istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilità finanziarie.

ART. 20 INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI

Art. 20 Indennità mensile artificieri

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è attribuita un'indennità mensile pari a euro 100,00.

ART. 21 INDENNITÀ PER SOCCORRITORI ALPINI

Art. 21 Indennità per soccorritori alpini

1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operative professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonché ai conduttori cinofili della squadra unità cinofila a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, è riconosciuta l'indennità giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attività operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.

ART. 22 CONGEDO E RIPOSO SOLIDALE

Art. 22 Congedo e riposo solidale

1. Il personale può cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonché i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:

a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;

b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.

2. La cessione di cui al comma 1:

a) è a titolo volontario e gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile;

b) avviene in forma scritta, adottando misure idonee a garantire la riservatezza dei dati personali, e può essere effettuata sia mediante cessione diretta che con sistemi centralizzati, secondo procedure definite da ciascuna Amministrazione entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a seguito di contrattazione collettiva integrativa a livello centrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto.

3. Il dipendente ricevente:

a) all'atto della formalizzazione della richiesta di cessione deve presentare all'Amministrazione di appartenenza adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cui al comma 1, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o convenzionata;

b) può chiedere massimo trenta giorni, fruibili anche consecutivamente, per ciascuna domanda di cessione, fino al limite di centoventi giorni annui;

c) può avvalersi dei giorni ricevuti solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione dei giorni di congedo ordinario e di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937, allo stesso spettanti ovvero, in caso di pregressa cessione, di quelli ricevuti con quest'ultima.

4. Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilità del ricevente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.

5. Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalità definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilità di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.

[...]

ART. 24 TUTELA DELLA GENITORIALITÀ

Art. 24 Tutela della genitorialità

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonerò dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra genitori, dipendenti dalla stessa Amministrazione, con figli fino a sei anni di età per provvedere alle materiali esigenze del minore;

b) esonerò, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonerò, a domanda, sino al compimento del terzo anno di età del figlio, per la madre dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore, o per le situazioni monoparentali da turni continuativi articolati sulle 24 ore;

d) esonerò, a domanda, dal turno notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;

e) divieto di inviare in missione all'estero, fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi, notturni o dalla sovrapposizione dei turni;

f) esonerò, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che assistono un soggetto disabile per il quale risultano già godere delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f-bis) esonerò, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata;

g) possibilità per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri vincitori di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

h) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.

[...]

4. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

ART. 25 CONGEDO STRAORDINARIO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Art. 25 Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

1. La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificata ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruito su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.

3. Durante il periodo di congedo, alla dipendente è attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio nonché della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilità.

4. L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.

[...]

ART. 27 CONGEDO PER AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

Art. 27 Congedo per aggiornamento scientifico

1. Ai fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione professionale, possono essere autorizzati a usufruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di otto giorni di congedo annuo nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395:

a) i funzionari appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari;

b) il personale tenuto a rispettare obblighi formativi per l'aggiornamento scientifico e per il mantenimento dell'iscrizione all'albo o a un elenco professionale, ai fini dello svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni a beneficio esclusivo della Forza di polizia di appartenenza, qualora l'Amministrazione non vi provveda in proprio ovvero attraverso convenzioni con soggetti o enti esterni.

[...]

ART. 29 CONGEDI STRAORDINARI E ASPETTATIVA

Art. 29 Congedi straordinari e aspettativa

1. La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, è sostituita dalla seguente:

«3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.

Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità, sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il venticinquesimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.»

[...]

L'IMPEGNO DEL GOVERNO AVVIO PROCEDURE NEGOZIALI TRIENNO 2024-2026

IMPEGNO DEL GOVERNO

IL GOVERNO

Considerato che:

- l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, ha istituito l'area negoziale della dirigenza per le Forze di polizia a ordinamento civile e militare e le Forze armate;
- l'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, con particolare riguardo alla tutela economica, pensionistica e previdenziale,

SI IMPEGNA A

- avviare le procedure negoziali relative al triennio 2024-2026 entro novanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi negoziali;
- valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la percorribilità di un intervento normativo volto al definitivo superamento delle vigenti modalità di finanziamento dell'area negoziale dei dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e delle Forze armate, previste dall'articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 95 del 2017, la cui applicazione è stata sospesa fino al 2026 per effetto di mirati interventi legislativi, al fine di introdurre un meccanismo in grado di garantire un'efficace valorizzazione delle funzioni espletate dal personale dirigente;
- valutare il riequilibrio delle risorse a disposizione dell'area negoziale del triennio 2024-2026, alla luce delle esigenze connesse con i procedimenti negoziali vigenti, attraverso idonei provvedimenti normativi, riguardanti eventualmente anche le materie oggetto di contrattazione;
- prevedere idonei strumenti volti a compensare nell'ambito delle risorse disponibili una eventuale maggiore spesa connessa all'estensione al personale dirigente degli istituti economici effettuata con l'accordo sindacale del triennio 2021-2023;
- valutare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, la possibilità di incrementare i finanziamenti per attuare, anche attraverso procedure partecipative, la cosiddetta previdenza dedicata in favore del personale del comparto.



SCOPRI LE **CONVENZIONI**
CGIL E SILP CGIL SUL SITO
silpcgil.it

iPol - Settimanale allegato di Silp Cgil Magazine

Direttore responsabile: **Massimo Montebove**
Editor: **Salvatore Borzacchiello**

Aut. Trib. Roma n. 165 - 4 agosto 2016

Segreteria Nazionale Silp Cgil

Via Palestro 78
00185 Roma
Tel. 06.4927111

**BOR
ZAC**